



Estratto da: Bollettino Storico Alta Valtellina n. 12, Bormio 2009

# **BOLLETTINO STORICO ALTA VALTELLINA**



N. 12 - Anno 2009

# Gli esiti della sentenza del Sant'Uffizio<sup>1</sup> nel processo contro Domenica e Balserino Pradella accusati di stregoneria

Gabriele Antonioli

## Premessa

Il presente contributo non aggiunge novità sostanziali al corposo fascicolo relativo ai procedimenti giudiziari promossi dal tribunale bormino contro Domenica fu Vitale Pradella, detta Castelera, moglie di Andrea Morcelli di Semogo e contro Balserino, suo fratello. I risultati della ricerca condotta a Roma presso l'archivio storico della Congregazione per la Dottrina della Fede<sup>2</sup> confermano, infatti, quanto già si sapeva. Meritano comunque di essere segnalati non solo perché questo fu l'unico processo che finì a Roma, fra i numerosi procedimenti che si celebrarono nel Bormiese durante le ossessive e ripetute cacce alle streghe, ma anche per altri motivi che andrò di seguito a segnalare.

---

<sup>1</sup> La Congregazione della sacra romana e universale Inquisizione o Sant'Uffizio fu una struttura della Chiesa cattolica creata nel 1542 da papa Paolo III con la bolla *Licet ab initio*. Si tratta della più antica fra le Congregazioni della Curia Romana. Il primo presidente della congregazione fu Giovanni Pietro Carafa, futuro papa Paolo IV. Essa prese il posto della vecchia Inquisizione e recentemente ha mutato il nome in Congregazione per la Dottrina della Fede. Il Sant'Uffizio era costituito da un collegio permanente di cardinali e altri prelati che dipendeva direttamente dal Papa. Il suo compito esplicito era *mantenere e difendere l'integrità della fede, esaminare e proscrivere gli errori e le false dottrine*. A questo scopo fu anche creato l'*Indice dei libri proibiti*. Il raggio d'azione degli inquisitori romani era tutta la Chiesa cattolica, ma la sua azione, tranne alcuni casi (come l'inchiesta sul cardinale inglese Reginald Pole), si restrinse quasi solo all'Italia. In breve tempo questo tribunale divenne il più importante all'interno della cattolicità, infatti ad esso potevano appellarsi i condannati da altri tribunali. Inoltre divenne quasi una sorta di supervisore del lavoro dei tribunali locali. In specifici casi il Sant'Uffizio si serviva della consulenza di professionisti esterni (teologi soprattutto ed esperti di diritto canonico, ma anche scienziati come nel caso del processo a Galilei). Non tutti i processi per eresia, ateismo e altre devianze dalla fede cattolica erano gestiti dall'Inquisizione. In Francia, ad esempio, sotto l'*ancien régime*, atei e bestemmiatori erano processati dai tribunali civili. Tra i nomi celebri di inquisiti dal Sant'Uffizio si ricordano: Francesco Patrizi, Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Gerolamo Cardano, Galileo Galilei.

<sup>2</sup> L'apertura degli Archivi del Sant'Uffizio Romano è avvenuta ufficialmente nel 1998, sebbene già in precedenza fossero stati concessi permessi particolari per lo studio di questioni rilevanti per la storia della Chiesa e della teologia. La Congregazione per la Dottrina della Fede custodisce attualmente ciò che rimane dell'Archivio dell'Inquisizione Romana, dopo le travagliate vicende storiche che hanno condotto alla perdita di non poco materiale documentario. Fra queste vicissitudini è da segnalare, in particolare, il trasporto dell'intero Archivio a Parigi ai tempi e per opera di Napoleone I (1810-

È già noto che la Castelera nel corso di vent'anni fu inquisita per ben tre volte: nel 1624 per ingiurie; nel 1630-33 con l'accusa di stregoneria e una terza volta nel 1644. Si sa pure che il procedimento a carico dei due fratelli, intrapreso nel 1630, ebbe un esito favorevole grazie all'intervento del Sant'Uffizio. Di tale risoluzione si possiede una dettagliata relazione inviata a Bormio dal vescovo di Como, ma mancava ancora una verifica alla fonte. Ciò che andrò illustrando è dunque lo scarno risultato della ricerca condotta presso gli archivi romani. Definisco scarni gli esiti di questa indagine perché le determinazioni relative al caso dei fratelli Pradella, dibattuto in due sedute dal tribunale romano assieme a numerose altre cause, sono verbalizzate in modo molto sintetico. Si tratta però di due decreti la cui importanza è inversamente proporzionale alla loro concisa formulazione. Infatti, la sentenza non sola fece scalpore fra la popolazione locale e contribuì almeno in parte, in quel periodo, a mitigare l'eccessivo zelo dei magistrati bormini, ma costituì anche un precedente eclatante nell'ambito della procedura giudiziaria. Vi era, infatti, in quegli anni un'accesa contesa fra il foro secolare e quello ecclesiastico circa la competenza a giudicare le cause in materia di stregoneria e la sentenza assolutoria emessa dal tribunale romano fece giurisprudenza, quantomeno in ambito diocesano.

Inquadrate le finalità del mio intervento, segnalo, a quanti lo ignorassero, che tutti gli incartamenti relativi ai processi di stregoneria celebrati nel Bormiese sono conservati presso l'Archivio storico del comune di Bormio. Essi sono stati trascritti integralmente da Ilario Silvestri e commentati da Remo Bracchi nell'ambito del progetto promosso dalla Comunità Montana Alta Valtellina, sostenuto dalla Regione Lombardia e coordinato dall'Università degli Studi di Pavia. Per una completa visione dell'iter processuale e dei verbali relativi agli interrogatori dei testi citati nel procedimento in oggetto si rimanda pertanto il lettore al sito internet della Regione Lombardia dove sono stati editi.<sup>3</sup> Mi limiterò quindi a fornire alcuni ragguagli sui due inquisiti per permettere un più agevole inquadramento della vicenda.

---

17), e la perdita in quell'occasione della quasi totalità delle serie processuali. La consistenza attuale dell'Archivio può essere quantificata intorno ai 4.500 volumi, dei quali solo una piccola parte trattano di processi per eresia. La maggior parte si riferisce invece a dossier relativi alle grandi controversie teologiche suscitate a partire dalla metà del sedicesimo secolo, in seguito alla riforma protestante e al Concilio di Trento. Sono anche cospicue le serie dedicate ai fenomeni di falso misticismo e ai movimenti spirituali dei secoli XVII-XVIII, nonché quelle relative ai confronti con l'Illuminismo e con le nuove teorie filosofiche e scientifiche del XIX secolo. Riassumendo si può affermare che l'Archivio storico della Congregazione non conserva dei dossier "scottanti" circa vicende giudiziarie antiche -eccezion fatta di alcuni pochi processi rimasti-, ma è ricchissimo per quanto riguarda la storia della teologia, della spiritualità, del diritto canonico e per una conoscenza dell'impianto generale dell'Istituzione e quindi utile per una più precisa comprensione del suo ruolo nella storia civile e della Chiesa degli ultimi secoli.

<sup>3</sup> Link risorsa: <http://www.lombardiabeniculturali.it/bormio/documenti/SB141/>

## **Domenica Pradella detta Castelera di Semogo**

Il secondo processo contro la Castelera aveva preso spunto dalle confessioni, estorte con tortura, a Domenica fu Vasino Trameri di Isolaccia e a sua figlia, più comunemente note come le Chierighe. Entrambe avevano fatto il nome di Domenica Pradella quale partecipante ai sabba che si sarebbero tenuti in Verva e alle Motte. Inoltre, secondo le stesse, aveva contribuito a maleficare Barbolla di Francello d'Isolaccia che era rimasta "un pezzo amalata". Le Chierighe avevano anche affermato che una volta, trovandosi in Vallaccia in compagnia della Castelera, erano state artefici di una valanga e di una forte brinata primaverile che aveva compromesso i raccolti del Bormiese. Da questi capi d'accusa si mosse il processo che andò via via arricchendosi di nuove imputazioni a mano a mano che procedeva l'interrogatorio di numerosi testi, molti dei quali avevano dei conti in sospeso con l'imputata. Come ci ragguaglia Ilario Silvestri, "la vicenda giudiziaria che vide protagonista Domenica Pradella è tra quelle più travagliate per coloro che in quegli anni sedevano come giudici nel tribunale bormino. La donna infatti fu rilasciata in un primo momento in quanto gravida e quando si riaprì il procedimento, dopo il parto, bisognò fare i conti con la Curia episcopale di Como. Il vescovo comense, in quel difficile frangente storico, contribuì non poco ad arginare gli eccidi delle streghe, anche perché il contrasto giurisdizionale per la competenza del tribunale a giudicare coloro che avevano peccato soprattutto contro Dio creava un terreno favorevole all'insediamento, allora molto contrastato dai maggiorenti bormini, del tribunale della Santa Inquisizione. Domenica riuscì a scampare al tragico epilogo, che invece toccò a molti altri sventurati, accusati dello stesso reato, e la sua salvezza dovette essere vissuta dai giudici come un grande scorno in quanto, come racconta un testimone *«lei e[ra] tenuta da tutto il popolo per tale (ossia strega) et era più mormorata che niuno di quelli sono statti giusticiati»*. Maria di Colombano Guerrini di Isolaccia ribadisce nella sua deposizione: *«Quando dissero la messa nova del reverendo prete Nicolò Quadrio, io fui accanto la finestra della prigione di detta Domenica, et parlandogli gli dissi: Comare, se voi non sete stria, hanno fatto torto alla metà. Lei era piccolina piccolina, et era in concetto di esser stria sino allhora, et gli dicevano la striattola di quelli di Pradella»*".

## **Balserino Pradella di Semogo**

È sempre Ilario Silvestri ad informarci che: "Denunciato come correo dalle Chierighe, da Giacomo Franceschina, da Malgherta Pradella e, più tardi, da altri imputati di stregoneria, Balserino, fratello di Domenica Castelera, preferì fuggire piuttosto che rischiare la vita davanti a un Tribunale che

aspettava soltanto di formalizzare la sentenza di morte. Dall'incartamento che lo riguarda appare anche la contumacia di Cristina del Sartor e delle sorelle Marta e Mighina Trameri. La sua vicenda processuale è affiancata a quella della sorella nella parte che è finita davanti ai Tribunali ecclesiastici. Nel 1633 richiese un salvacondotto per difendersi dalle accuse, ormai sicuro di scampare all'eccidio, dopo che da Como erano giunti pareri in contrasto con quelli dei giudici bormini.”

\*\*\*

Dopo aver accennato sommariamente ai capi d'accusa, vediamo brevemente come si svolse l'iter inquisitorio della Castelera. Il processo ebbe inizio nel novembre del 1630, quando l'imputata era incinta al secondo mese, e fu sospeso nel luglio del 1631, in prossimità del parto. Durante questa prima fase si raccolsero le deposizioni di tutti i testi citati. Il procedimento fu riaperto nel gennaio del 1632, ma gli inquirenti non riuscirono ad ottenere da Domenica Pradella la confessione di colpevolezza. Nonostante l'imputata fosse stata sottoposta ripetutamente alla tortura ricusò infatti tutti i capi d'accusa. Nel mese di marzo di quell'anno, essendo ammalata e febbricitante, ottenne di essere trasferita dal carcere in un locale riscaldato privo di aperture e successivamente di poter passeggiare in cortile per rimettersi in salute. La svolta definitiva si ebbe nella seduta del 14 aprile 1632 quando il “magnifico consiglio” accoglieva la supplica inoltrata dal marito e dai parenti dell'imputata affinché il processo fosse rimesso al foro ecclesiastico. In tale occasione i congiunti dovettero fornire garanzie per il pagamento delle spese processuali e furono obbligati al versamento di una idonea cauzione. A quel punto l'imputata, unitamente alla copia dell'incartamento processuale, fu consegnata all'arciprete di Bormio, Simone Murchio, vicario foraneo del vescovo di Como, affinché provvedesse a rimettere il tutto alla curia comasca entro dieci giorni.

Il vescovo di Como trasmise a sua volta la pratica al Sant'Uffizio, il quale la esaminò nella seduta del 23 febbraio 1633. Purtroppo i verbali della seduta, essendo stati redatti con un inchiostro molto acido tale da perforare i fogli del registro, risultano lacunosi e di difficile lettura. Ciò non ostante se ne percepisce il tenore che viene quindi sunteggiato in forma di regesto.

### *Feria III Die XXIII Februarii MDCXXXIII*<sup>4</sup>

Il tribunale del Sant'Uffizio, congregato nel convento di S. Maria sopra

<sup>4</sup> Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, S.O. Decreta 1633, f. 35r. In ogni seduta del sant'Uffizio venivano esaminate più cause e le determinazioni venivano verbalizzate nel registro dei decreti per essere sottoposte all'approvazione del Papa.

<sup>5</sup> Francesco Barberini (Firenze 1597- Roma 1679) figlio di Carlo e Costanza Magalotti, si laureò a Pisa *in utroque iure* nel 1623. Nello stesso anno fu chiamato a Roma dallo zio Maffeo che era stato appena eletto al soglio pontificio col nome di Urbano VIII, e fu creato cardinale il 23 ottobre. Divenne

Minerva e presieduto dal cardinal Francesco Barberini,<sup>5</sup> decreta quanto segue: Letta la relazione trasmessa dal vescovo di Como circa le modalità di procedere *in causa maleficiorum* istruita dai reggenti di Bormio contro Domenica Pradella e contro Baldassarre, suo fratello, si richiede la trasmissione del sommario processuale, *quos interim bene tractari comandet in carcere*.

Come richiesto da Roma, il fascicolo riguardante i fratelli Pradella fu sollecitamente trasmesso dal vescovo di Como<sup>6</sup> e la causa fu quindi riesaminata in data 4 maggio.

*Feria III Die III Maii MDCXXXIII* <sup>7</sup>

Il tribunale del Sant'Uffizio, congregato nel convento di S. Maria sopra Minerva e presieduto dal cardinal Francesco Barberini, decreta quanto segue: “Visti gli atti processuali trasmessi dal vescovo di Como nella causa intentata dai Reggenti di Bormio contro Domenica Pradella e suo fratello Baldassarre si decreta l'assoluzione degli imputati dall'accusa di stregoneria e il rilascio in libertà”.

Benché il decreto risulti estremamente stringato, il Sant'Uffizio, nel trasmettere le determinazioni al vescovo di Como, aggiunse le motivazioni della sentenza, che risultano esplicate anche nella lettera inoltrata dal presule comasco ai magistrati bormini in data 1 luglio 1633.

*Exemplum litterarum in causa maleficiorum ab episcopo. 1633.*<sup>8</sup>

*Copia 1633. Processi richiamati a Roma.*

*Illustri signori,*

*per uscire una volta, che per così lungo tempo s'è havuto, per occasione delle cause delle pretese streghe, diedi minuto conto alla Sacra Congregazione*

---

presto il prelado più potente della corte, con introiti che, già nel 1630, ammontavano a 100.000 scudi fra rendite, onorificenze e pensioni. Tipica figura di “cardinal nepote”, fino alla morte del pontefice rivestì numerose cariche tra cui si ricordano quella di *legato a latere* in Francia nel 1625 per trattare con Richelieu la questione della Valtellina, da ricondurre sotto il controllo della chiesa cattolica, e pervenire a un accordo tra Francia e Spagna; a tal proposito, l'anno seguente fu inviato presso l'Olivares. Fu un insigne mecenate, protettore di artisti e scienziati. In tale veste, quando fu chiamato a presiedere la Commissione del Sant'Uffizio, si adoperò a frenare lo zelo inquisitoriale di molti colleghi. È nota la sua contrarietà alla condanna di Galileo Galilei e il suo interessamento affinché lo scienziato potesse scontare la pena inflitta presso la sua villa di Arcetri. Per strana coincidenza, quel processo si celebrò proprio nel 1633 in concomitanza con l'esame del ricorso riguardante i fratelli Pradella.

<sup>6</sup> Attualmente il fascicolo non è più reperibile in quanto gli incartamenti processuali relativi alle cause dibattute dal tribunale romano venivano conservati per la durata di cinque anni salvo casi eccezionali.

<sup>7</sup> Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, S.O. Decreta 1633, f. 96r.

<sup>8</sup> Archivio del Comune di Bormio, Quaterni inquisitionum (fogli staccati, 1 luglio 1633). Link risorsa: <http://www.lombardiabeniculturali.it/bormio/documenti/SB148/>

*del Santo Ufficio in Roma di tutto ciò che passava, la quale, sino dal mese di marzo, m'ordinò che io li mandassi li processi intieri fatti dalla Signorie Vostre contra Dominica Pradella et Baldesar, suo fratello, et la medesima Sacra Congregatione con lettera del 17 maggio mi scrive come segue. S'è riferito il contenuto del processo fatto dalli giudici laici di Bormio contro Dominica di Pradella, rimessa in cotesta curia episcopale, et Baldesar, fratello dell'istessa in contumacia della medesima corte secolare et costituiti in cotesta sua episcopale, inquisiti de pretesi maleficii. Et vedutosi che la detta Domenica, havendo sostenuto la tortura anche ripetuta, ha purgato abundantemente l'inditii contra di sé ressaltanti, e che la nominatione d'Appolonia di Pradella et di Menghina de Vasino contro di Baldesar non costituiscono inditio urgente per il quale si sia potuto procedere contro di lui in contumacia, et molto meno si possa hora venire ad atto rigoroso, atteso che più frequentemente si tiene che le malefiche si trovino nelli asserti balli con il demonio per allusione, più tosto che corporalmente, per il che le confessioni delle malefiche non concludano contra li nominati da loro, et questi eminentissimi miei signori hanno giudicato che le Vostre Signorie debba[no] rilassare l'uno et l'altro liberamente, e procurare di rendere capaci li ministri dell'università di Bormio. Il che etc. Onde, per sodisfare in questo al comandamento della Sacra Congregatione, ho voluto darne parte alle Signorie Vostre perché intendano ciò che è seguito, o della lettera medesima negano il modo col quale si deve procedere in queste cause, e l'obbligatione ch'anno di riportarsi al prudente giudizio della Sacra Congregatione, come mi prometto che faranno et ne avisaranno me, acciò ne le possa dare pieno ragguaglio, che è quanto m'occorre dire, mentre per fine l'auguro da Dio vera felicità.*

*Di Como il primo di luglio 1633.*

*Delle Vostre Signorie Illustri*

*Illustrissimo per servirle sempre*

*L[azzaro Carafino], vescovo di Como.*

Nel consiglio dei reggenti del 15 luglio si prendeva atto del contenuto della lettera del vescovo e al fine di ponderare meglio la risposta si rimandava ogni decisione al consiglio generale successivo che venne convocato il 28 luglio. In tale assise l'incarico di rispondere al vescovo fu assegnato alcuni notabili del luogo e si deliberò per il bene pubblico e della pubblica quiete di bandire i due imputati dal contado.

*1633. Die veneris 15 mensis julii.*

*In loco solito Pretorii. Congregatum fuit magnificum concilium etc., in quo fuit ordinatum ut sequitur, videlicet...*

*[...] Ancora nel prefato consiglio delli signori regenti fu esibita et letta*

*la lettera di monsignor illustrissimo et reverendissimo di Como, del primo di luglio mese presente, la risposta della quale è sopraseduta a miglior consideratione et a piena radunanza del consiglio.*

1633. Li 28 mese di luglio in giorno di venerdì.

*È congregato l'illustre consiglio di Bormio nel solito luoco del palazzo, defficiente] domino regente Settomino et pro eo locumtenens dominus Doricus, nel qual fu ordinato come segue cioè: che dovendosi rispondere alla lettera di monsignor illustrissimo vescovo di Como in materia della liberatione di Domenica di Pradella et Balserino di Pradella, scritta alli signori regenti di tenor seguente.*

*È stato ordinato che il molto reverendo monsignor p[rete] Lorenzo Nisina, l'illustri signori podestà et regenti, l'eccellenti signori dottori Baldasar Zuccola et Carlo Fogliani considerino quello s'habbi a rispondere sì in riverenza di quanto ha ordinato la Sacra Congregatione di Roma in questo particolare, come anco in conservatione et beneficio del bene publico et della publica quiete et conservatione, la qual consiste nella esclusione delli sudetti dal comertio et pratica con altri del Contado.*

\*\*\*

La sentenza assolutoria nei confronti di Domenica Pradella e di suo fratello Baldassarre, emanata dal tribunale romano, fece giurisprudenza. Il caso venne infatti citato dal cancelliere episcopale Giovanni Antonio Rusca<sup>9</sup> in un memoriale intitolato: *“Istruzione che debbano tenere li giudici nelle cause civili”*.<sup>10</sup> In esso si evidenzia che le cause dove solo si tratta de balli et giochi diabolici, è di esclusiva competenza ecclesiastica, né tanpoco il giudice secolare può venire a far giudicio sopra di tal processo, senza incorso delle censure.

*Copia dell'istruzione che debbano tenere li giudici nelle cause civili, cavate da breve regole date in latino dal signor Giovanni Antonio Rusca, notaro publico e cancelliere della corte episcopale di Como.<sup>(a)</sup>*

*Nelle cause criminali quando si tratta delli casi, nelle quali restano segni et vestiggi, come sono piaghe, ferite, homicidii, danni fatti et a quelli somiglianti, si debbe principalmente avvertire, cioè che consti manifestamente del corpo del delitto et questo, o per motivo occultare, o per*

<sup>9</sup> Il memoriale, giunto a noi in copia, non è datato, ma è possibile circoscrivere l'epoca della sua redazione in quanto il notaio Giovanni Antonio Rusca fu cancelliere della curia comasca durante il periodo compreso fra il 1639 e il 1667.

<sup>10</sup> Link risorsa: <http://www.lombardiabeniculturali.it/bormio/documenti/SB150/>

(a) La trascrizione è fatta su un dattiloscritto di Remo Bracchi degli anni '70 del XX secolo. Non si è ritrovato l'originale. Probabilmente proveniva da un archivio esterno (per interessamento di padre Ireneo Simonetti).

*testimonii i quali habbino veduto con li occhi propri, avanti che si faccia inquisitione contro li accusati come rei, et avanti che li istessi rei siano sottomessi all'esame del giudice. Altrimenti, ancora che li rei confessino il delitto del quale sono inquisiti, non di meno sopra tale confessione non si può formare giudizio retto et giusto, né si possono condannare li rei, perché tale confessione si chiama erronea et cavata per forza, et tanto più che se si la mandi inanzi la tortura per mezzo de tormenti. Né anco si può dare la tortura al reo, se esso si offerirà di purgare altrimenti li indicii urgenti contra di lui, cioè in altro modo che per tormenti, perciocché in questo caso è tenuto et obbligato il giudice dare la copia et fare il termine al reo, con assignarli il tempo sufficiente a far le difensioni sue, il qual termine il giudice è obbligato per l'ufficio che tiene di giustizia di costituirgli il difensore, se il reo non ne ha. Et fatte tutte queste cose con diligenza dal giudice, se li indicii urgenti non saranno pienamente expurgati dal reo nella deffinitiva, conforme alla qualità del fatto et dalli indicii, se si tratta nondimeno dalla pena del corpo afflictiva per purgare gli indicii et venire alla cognitione della verità, in quel caso si può sottomettere il reo alla tortura, la quale tortura, se si tratta di delitti più atroci, come sono gli homicidii volontari, o per tradimenti, assassinamenti alle strade, robaria per violenza, ammazzamenti di figlioli et somiglianti a quelli, non debba la sudetta tortura passare lo spacio di un hora, et dove li indicii siano grandissimamente urgenti et convincenti, un giorno interposto di riposo, si può dare al reo un'altra hora di tortura. Così io alcune volte ho visto a osservarsi dal senato di Milano, et questo solamente nelli casi più atroci. Nelli altri in delitti comuni, se bene li indicii sono urgenti, la tortura non pasa il tempo d'una mezz'ora sola, et questo per una sola volta. Di più si ha d'avertire, nella causa di Domenica de Pradella, il processo della quale mi è stato esibito, nel quale solo si tratta de balli et giochi diabolici, la cognitione del qual processo è mera et puramente ecclesiastica, né tanpoco il giudice secolare può venire a far giudizio sopra di tal processo, senza incorso delle censure. Per ciò che le cose sono in quello processo rinfacciate, de danni fatti et fassinatione, non sono ben provate. Et perciò, dove si havesse di procedere per questa causa contra di lei, dateli prima il tempo delle sue diffensioni, dopo l'esamine fatto. Et ricepute queste diffensioni, dove non haverà bene espurgato le sudette calunnie, non si deve passare lo spacio di una mezz'ora di tortura, né si può sottomettere al più tormento del detto tempo di mezz'ora, ove si può condannare a pena capitale per il ballo solo diabolico, né tampoco si possono confiscare li beni de somiglianti rei. Ma dove dalla tortura data alli rei somiglianti per cavar la verità non confessino cosa alcuna, li rei debbono essere assoluti per sentenza giudiciaria dalle sudette imposture, et questo o liberamente o con questa condizione, stando così le cose. Per questa condizione non si leva l'autorità al giudice, che esso non possa, sopravvenendo novi indicii, procedere et investigare sopra l'istesso delitto. Perciocché se si nega la*

*sentenza absolutoria, rebus stantibus, havendo il reo purgato li suoi indicii o per mezzo di tortura o in altro modo, cioè per mezzo di consultatione de testimonii et confutatione de accusatori, si fa ingiuria et torto all'istesso reo, et il giudicio non si dice retto e giusto perché, in un certo modo, se bene il reo ha purgato li suoi indicii, li resta infamia, la qual cosa è contra al retto giudicio, et sempre dal sudetto senato di Milano li rei, havendo purgato li indicii contra di essi o per tortura o in altro modo, sono stati assoluti, o liberamente o stando così le cose, la quale condizione si mette a cautela et favore del fisco, accioché sopravvenendo novi indicii per l'istesso delitto, possi il giudice procedere. Et così ogni giorno si osserva dall'istesso eccellentissimo senato di Milano.*

*Si ha di avvertire ancora che la repetizione de' testimoni che deposero contra li rei è sempre necessaria, se li istessi rei non protestino de haverli per dimandati, altrimenti li processi sono nulli, ma la confrontatione poi de testimoni è arbitraria al giudice.*

*Se si procede poi per insinuatione piena de clamori et diffamazione, la fama si deve provare per almeno quattro testimoni, omni exceptione maiores, li quali testimoni ancora habbino di deporre da qual persona principalmente habbi havuto origine la diffamazione, perciocché se haverà havuto origine da quelli li quali si presumano offesi, non è prova bona, né è sufficiente che vi sia la mormoratione, ma fa di bisogno che testifichino et constantemente, pubblicamente et palesemente da tutti si tiene così, et de onde habbi cominciato a nascere la diffamazione, o da particolare persona o da tutto il popolo. Et accioché questo sia sufficiente a procedere contra l'infamato, non basta la deposizione dell'offeso a fare indicio di procedere contro l'infamato, ma solamente apre la strada a cercar con diligenza se ciò sia vero, et sempre in tutti li casi de inquisitione debba essere manifesto il delitto, altrimenti ogni processo è nullo, né mai ho visto che si procedi e si condanni alcuno dal sucitato senato, se prima non è manifesto il delitto, se bene sono avvenuti gravissimi casi in questa città et provincia di Milano, dove io son stato actuario delle cause criminali lo spacio de anni 20 continui. Di più s'hanno d'astenersi<sup>(b)</sup> li giudici dalle interrogationi suggestive, o sia delli testimoni o sia delli rei, come sarebbe a dire se il giudice dicesse: Di' così, fa' così, eccetera. Percioché ogni deposizione de testimonio fatta per mezzo di sugestione, et ogni confessione del reo sopra interrogatione suggestiva, nel modo di sopra ricordata, sono nulle et extorte contra li termini giudiciarii et contra la sentenza giuridica, la quale è in tutto ingiusta, et il giudice è tenuto alli danni dell'ingiustizia. Et ho visto essere assolto il reo, il quale haveva confessato per sugestione del giudice d'haver fatto parecchi homicidii per commissione de altri, et in senato ha castigato grandissimamente il giudice. Et così è.*

---

(b) Lettura incerta



*Subscriptio notarilis. Io Joanni Antonio Rusca, notario et cancellario della corte episcopale di Como, per fede scripsi et subscripsi.*

*Et io Abramo Foliano, notario, ho copiato et exemplato in lingua volgare la suprascritta instruzione da cause criminali iuxta corpus, salvo errore.*

*Joannes Petrus Rocca, notarius, de verbo ad verbum desumpsi et in fidem subscripsi manu mea anno 1758, die 28 mensis novembris.*

\*\*\*

Il caso esaminato si presta a un rapido commento finale. A differenza di quanto si è soliti pensare, il tribunale ecclesiastico fu, e non solo in questa occasione, più cauto e ponderato nell'emanare le proprie sentenze rispetto al foro secolare. Pur non entrando in merito ai malefici attribuiti alla presunta strega, a Roma si fece quantomeno chiarezza su un punto non affatto scontato affermando che *gli asserti balli con il demonio* [avvenivano] *per allusione più tosto che corporalmente*. A parziale giustificazione dell'atteggiamento, a dir poco disumano, degli zelanti giudici bormini va certamente considerata la pressione esercitata dalla pubblica opinione che, secondo le credenze di allora, cercava sempre un capro espiatorio per ogni avversità atmosferica o disastro ambientale e per qualsiasi evento nefasto che avesse colpito i beni materiali o le persone.